

REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (seconda serie 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti agricoli e industriali rimarrà nell'anno 1992 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che per il periodo che va fino al 30 giugno 1992 o fino al 31 dicembre 1992 occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazi ridotti o nulli nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché dell'avvio oppure dello sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingente le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio e fino alla data indicata nella seguente tabella, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Data della scadenza
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	Ciliege dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1):	} 2 000 tonnellate	10 + AGR 10	31. 12. 1992
		— aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%			
		— aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9%			
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1):	} 2 000 tonnellate	10 + AGR 10	31. 12. 1992
		— di un tenore in zucchero superiore a 9%			
		— di un tenore in zucchero non superiore a 9%			

(a) Vedi codici Taric nell'allegato.

(1) Il controllo dell'impiego per questo fine particolare viene effettuato in applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia.